

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI – RACCOLTO 2018**

Per la compilazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2018 è necessario conoscere la normativa unionale e nazionale di riferimento ed in particolare le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA 2018, scaricabili dal sito internet [www.arcea.it](http://www.arcea.it). La presente "Guida" non può essere considerata esaustiva per una completa conoscenza delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali; pertanto l'Organismo pagatore ARCEA fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto 2018 basata su strumenti geospaziali: si potrà presentare la domanda di aiuto precompilata basata sulle superfici determinate nell'anno precedente e sul materiale cartografico che indica l'ubicazione delle superfici ed è resa disponibile una domanda completamente informatizzata (domanda unica geospaziale - GSAA).

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto; la domanda, in particolare, contiene le informazioni previste dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 839/2014.

La presentazione della domanda in modalità grafica presuppone l'individuazione grafica dell'azienda agricola.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

**NOTA BENE:**

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a 300 (trecento) Euro.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi degli artt. 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 16 del Reg. UE n. 640/2014.

Il produttore è obbligato a fornire/aggiornare sulla banca dati SIAN le informazioni relative alla propria azienda, prima della presentazione della domanda, anche al fine di localizzare gli appezzamenti ammissibili al regime di aiuto al quale intende accedere e in adempimento alle disposizioni di cui al DM n. 162/2015.

Si rammenta che, a partire dalla campagna 2007 e quindi anche per la domanda 2018, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2007, per l'aggiornamento del catasto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."*

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda (Quadro A, sez. II) il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto. Nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice SWIFT (BIC), che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

**L'agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II) lo identifichi quale beneficiario.**

**Si sottolinea che l'omessa indicazione di quanto richiesto dalla richiamata legge, determina l'impossibilità, per l'Organismo Pagatore ARCEA, di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno 2019).**

L'agricoltore, con la sottoscrizione obbligatoria della domanda, è consapevole che le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, devono essere restituite; pertanto, l'Organismo Pagatore ARCEA recupererà le somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti a lui spettanti.

**AVVERTENZA: inserire l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare potranno consentire l'attivazione di servizi informativi da parte dell'Organismo Pagatore ARCEA; in particolare, l'inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata consentirà l'invio e la ricezione diretta delle comunicazioni da parte dell'Organismo Pagatore.**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'OP ARCEA entro le ore 24.00 del 15 giugno 2018:

- con trasmissione telematica dei dati della domanda da parte di un soggetto accreditato (Centro di assistenza agricola – CAA) a cui è stato conferito incarico di assistenza e che utilizza le apposite funzionalità informatizzate messe a disposizione dall'Organismo pagatore.
- Con trasmissione telematica dei dati della domanda da parte dell'azienda agricola in possesso di firma digitale qualora non abbia conferito incarico di assistenza ad un soggetto accreditato

**NOTA BENE:**

**In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.**

**Finalità di presentazione della domanda**

- Barrare la casella 'Domanda semplificata di conferma' se si intende confermare l'adesione al regime.
- Barrare la casella 'Domanda di conferma per subentro' se si intende confermare l'adesione al regime, effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata.
- Barrare la casella 'Domanda di subentro e contestuale recesso' se non si intende confermare l'adesione al regime effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata, ma si intende riceverne i titoli all'aiuto
- Barrare la casella 'Domanda di recesso' se si intende recedere dall'adesione al regime.

In ogni caso occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime.

- Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo, in totale sostituzione della domanda di conferma precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella 'Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

**QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA**

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, al fine di non pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

**Sez. I-Dati identificativi dell'azienda.**

**RICHIEDENTE**

a) **PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE**

Se l'agricoltore è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA.

b) **ALTRO RICHIEDENTE**

Se l'agricoltore è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere compilati.

**RAPPRESENTANTE LEGALE**

Se l'agricoltore è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

**QUADRO B – CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)**

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si intende confermare l'adesione al regime per la campagna 2018.

E' necessario riportare la superficie per la quale ci si è impegnati e il riferimento all'ultima Scheda Fascicolo sottoscritta.

Si rammenta che la disponibilità delle superfici aziendali è riferita al 15 maggio 2018, secondo le disposizioni dell'art. 7(5) del DM 18 novembre 2015, n. 6513.

**Dichiarazione 2** – barrare la casella se si subentra nella conferma al regime ad altro agricoltore. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

- Successione effettiva
- Successione anticipata

E' necessario riportare gli estremi dell'agricoltore cui si subentra. Il numero della domanda unica del 2015 indicata nel frontespizio è riferito a quella presentata dall'agricoltore cui si succede.

Si rammenta che gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

**QUADRO C - SUBENTRO E CONTESTUALE RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)**

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si subentra nella conferma al regime ad altro agricoltore. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

- Successione effettiva
- Successione anticipata

E' necessario riportare gli estremi dell'agricoltore cui si subentra. Il numero della domanda unica del 2015 indicata nel frontespizio è riferito a quella presentata dall'agricoltore cui si succede.

**QUADRO D – RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)**

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si intende recedere dall'adesione al regime a valere dalla campagna 2018

**QUADRO P – INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE\_ (dichiarazione grafica delle superfici)**

**Riquadro 1. – Identificativo Isola**

Indicare il numero progressivo (o identificativo) dell'isola nel SIGC.

**Riquadro 2. – Identificativo Parcella**

Indicare il numero progressivo (o identificativo) della parcella nel SIGC.

**Riquadro 3. –Intervento richiesto a premio**

Il codice del regime di premio è 400. Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella “Matrice prodotti intervento” valida per il raccolto 2018.

**Riquadro 4 - Superficie richiesta a premio .**

Indicare la superficie richiesta per la quale si effettua l’associazione con ciascun regime di intervento, espressa in ettari, are, centiare.

Per i codici colturali corrispondenti ai prati permanenti con tara la superficie ammessa viene ridotta del 20% o del 50% o del 70% rispetto alla superficie richiesta. Pertanto, la superficie richiesta corrisponde alla superficie lorda (100%) comprensiva delle tare.

**Riquadro 5. – Identificativo Appezzamento Grafico**

Indicare il numero progressivo (o identificativo) di ciascun appezzamento ricompreso nella parcella agricola.

**Riquadro 6 – Occupazione del suolo (Destinazione d’uso /uso / qualità / varietà) .**

Indicare l’occupazione del suolo cui è destinato l’appezzamento . Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella “Matrice prodotti intervento” valida per il raccolto 2018.

**Riquadro 7 - Superficie Coltivata dell’appezzamento.**

Indicare la superficie coltivata per ogni appezzamento inserito nella parcella agricola, espressa in ettari, are, centiare.

Per i codici colturali corrispondenti ai prati permanenti con tara la superficie ammessa viene ridotta del 20% o del 50% o del 70% rispetto alla superficie richiesta. Pertanto, la superficie richiesta da indicare corrisponde alla superficie lorda (100%) comprensiva delle tare.

---

**QUADRO E – DICHIARAZIONI, IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE**

---

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).

Sotto la voce "dichiara", barrare:

- Casella 1: riservato agli agricoltori per i quali non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per problematiche di natura amministrativa o informatica e che, pertanto, completerà la propria richiesta non appena l’impedimento sarà rimosso. .

Compilare il luogo e la data di sottoscrizione.

Indicare gli estremi del documento di riconoscimento e firmare la domanda nell’apposito riquadro. Nel caso di utilizzo della firma digitale, anche con OTP (One Time Password) non è necessario indicare gli estremi del documento di riconoscimento.

---

**Requisito di “Agricoltore in Attività”**

---

L’agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall’anno successivo all’adesione al regime in questione, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell’art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018.

Si precisa che, nell’anno immediatamente successivo all’eventuale uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l’agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell’art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018. Per le annualità successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. 49236 dell’8 giugno 2018.